

## **Mancato rispetto del diritto di voto da parte dell'Italia [Repubblica Italiana] Reclamo interno e segnalazione agli organi di controllo internazionali**

- Convenzione internazionale per i diritti civili 1965/66
- Patto internazionale per i diritti politici 1966
- OSCE - Comitato internazionale [controllo elettorale]
- Corte di giustizia europea
- Giunta delle elezioni di Camera e Senato
- Ministero dell'Interno – Ministro e Dir. Elettorale e pc.
- Presidenza della Repubblica Italiana
- Corte Costituzionale e Corte di Cassazione
- Consiglio d'Europa e CEDU
- Organi di stampa

Onorevoli Comitati internazionali e vari Organi elettorali nazionali, nonostante il fatto che siano state ben evidenziate sin dal 2014 delle palesi irregolarità nelle procedure elettorali italiane, assimilabili in tutto e per tutto a dei brogli, si è notato che pure nelle ultime elezioni del 2019 i paragrafi che citavano impropriamente la XII Disposizione transitoria della Costituzione, la Legge Scelba, le Sentenze del Consiglio di Stato e maldestri esempi continuano ad essere esposti, incitando le Commissioni e gli Uffici elettorali preposti al controllo della regolarità formale a ricusare liste elettorali scomode ai politici al governo, in aperta violazione al concetto di libere elezioni, apertamente evidenziato dagli osservatori internazionali anche con la recente regressione del livello di democraticità dell'Italia, imputabile quasi sicuramente a questi fattori.

Nelle prossime elezioni non compaiono modifiche al preventivo controllo ideologico sui simboli non previsto dalla legge elettorale che, oltre a ricusare i richiami alla religione, ai loghi sportivi e commerciali, a tutto quanto è capziosamente ideato per confondere l'elettore come ad esempio le "liste civetta", vuole far cancellare da organi giudiziario/amministrativi che, a parere del reclamante non appaiono neppure competenti, anche la simbologia non vietata dalla legge, utilizzando criteri e giudizi storico/politici di comodo, neppure veritieri, ostacolando in ogni modo le impugnazioni.

E' evidente che la ricusazione dei contrassegni richiamanti governi autoritari è un'assurdità giuridica palesemente utilizzata per escludere solo chi da fastidio: innanzitutto nessun governo totalitario, autoritario o democratico che sia, potrebbe chiamarsi fuori dai fatti credeli avvenuti negli ultimi cento anni, salvo che la vittoria militare venga sfacciatamente usata per nascondere gli obbrobri dei vincitori. Secondariamente perchè il criterio di valutazione è totalmente inficiato dalla posizione del giudicante, il quale dovrebbe teoricamente avere anche una conoscenza onnipotente di ogni fatto: difatti, con esempio estremo, per l'europeo medio il simbolo del Partito Democratico americano indica libertà e diritti, ma per l'asiatico, l'africano e il sudamericano povero è il marchio della politica imperialista che uccise milioni di innocenti con le bombe atomiche, il napalm e gli attentati! Nel 2018 in Italia si è ricusata la NSAB, sempre sentenziata regolare dal Giudice penale competente nei 16 anni precedenti, ma contemporaneamente sono state ammesse liste che esponevano simboli di lotta e rivoluzione violenta evidenziata dal pugno chiuso e che richiamavano espressamente idee di governi totalitari saliti al potere ovunque solo con la forza delle armi, esponenti simboli di terrore per le loro popolazioni, responsabili del più vasto e continuato sterminio di oppositori politici mai registrato in tempo di pace [Gulag sovietici, Rivoluzione culturale cinese, Muro di Berlino, Campi di sterminio cambogiani, Boat People vietnamiti e cubani e ... oltre 100 milioni di morti civili].

Quindi, come prescrivono i principi di libertà di voto, spetta all'elettore il giudizio sul simbolo, non al burocrate del Ministero dell'interno o della Mandamentale locale. Alla luce del Trattato e del Patto del 1965/1966 per i diritti civili e politici cui l'Italia ha aderito nel 1975 e nel 1977, assieme a tutte le Nazioni vincitrici della Seconda guerra mondiale, anche il limite imposto dall'Art. 17 del Trattato di pace di Parigi del 1947 che ha previsto l'emanazione della XII Disposizione transitoria [quindi provvisoria] in deroga all'Art.48 della Costituzione, doveva sicuramente cessare di esistere! Invece, non solo non si è cancellato quell'ossimoro e la sua legge di attuazione, ma addirittura lo si

è faziosamente rafforzato anche di recente con assurdi disegni di legge e impropri cavilli elettorali, giacchè la sua eliminazione avrebbe potuto compromettere gli equilibri strategici europei stabiliti a Jalta-Potsdam validi ancora oggi. Alla fine degli anni ottanta, i due politici italiani che hanno pubblicamente proposto una logica revisione costituzionale hanno pagato un prezzo altissimo!

Si indicano ulteriormente i passaggi pre-elettorali che permettono al sistema italiano di effettuare dei "leciti" filtri, non diversi nella sostanza dai rischiosi brogli di alterazione delle schede nei seggi:

- 1) Raccolta sottoscrizioni: il sistema di raccolta delle firme è solo impostato per tenere fuori dal "cortile elettorale" le formazioni politiche che danno fastidio. Innanzitutto le norme italiane prevedono che le sottoscrizioni possono essere raccolte entro i 180 giorni dalla presentazione, ma con un'operazione chiaramente impossibile per chi non ha ufficiali all'autentica tra gli attivisti. Difatti per poter effettuare l'operazione di raccolta delle firme occorre depositare in Comune, presso altri enti pubblici o da un notaio, un modello già precompilato con impresso il contrassegno della lista ed indicati gli organizzatori della presentazione, la data delle elezioni e il luogo ove si vuole svolgerla. Molti di questi non si possono conoscere se non dopo il Decreto di fissazione della data elettorale e della pubblicazione delle istruzioni, che di solito viene emanato dal Ministero dell'Interno solo un mese prima delle elezioni o poco più. La tempistica di 6 mesi offerta per la raccolta delle sottoscrizioni è pertanto solo simbolica e non effettuabile da chi non ha propri autenticatori di firma se non un mese precedente alla presentazione e il vantaggio offerto alla formazione già eletta precedentemente che dispone di propri autenticatori è evidente, in quanto possono iniziare subito la raccolta completando successivamente i tabulati delle autentiche e dei dati mancanti. Se poi si considera che nel 2014 si è persino tentato di limitare per legge le autentiche agli ufficiali del luogo dell'elezione [giudicata incostituzionale] si intuisce come questa operazione è impostata solo ed unicamente per creare una discriminante selezione: ora che anche le liste politiche tradizionali hanno difficoltà a raccogliere le firme, queste non vengono più richieste per chi era precedentemente eletto - e per i partiti formati in Parlamento - mentre è aumentata la difficoltà per ogni altro, salvo venir poi cambiata alla bisogna.
- 2) Blocchi sulla percentuale elettorale e voto maggioritario: a parere del reclamante il blocco sulla percentuale ottenuta e il sistema maggioritario non sono permessi dall'Art 1 e 3 della Costituzione, ma anche dall'Art.3 del Protocollo addizionale CEDU, in quanto stravolgenti la volontà popolare. L'unico sistema lecito è quindi quello del voto proporzionale con scheda/e di preferenza separata/e tale da permettere preferenza alla persona disgiunta dal voto sul simbolo e senza alcun limite sulla percentuale. Si deve inoltre evitare l'abitudine di variare le norme elettorali a ridosso della fase di presentazione delle liste, come è accaduto nel 2014 con la Legge Delrio e tante altre modifiche.
- 3) Limitazioni politiche sul simbolo: eventuali ricusazioni sul contrassegno o sulla denominazione – qualora non sia dichiaratamente ed espressamente fascista logo e denominazione - sono un abuso privo di qualsiasi appoggio giuridico. Pure l'applicazione della XII Disposizione transitoria e della Legge Scelba appare anacronistica quasi 80 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale.
- 4) Percentuale di genere: l'obbligo di candidare in percentuale stabilite maschi e femmine è incostituzionale e contrario alla libera formazione di una lista, oltre ad essere maldestramente progettato per creare disagio. Ben conoscendo che la maggior parte dei piccoli partiti ha difficoltà nel candidare le donne, si è attuato in Italia questo espediente impositivo: se si volessero presentare liste per i diritti delle donne o contro il pagamento degli alimenti per gli uomini divorziati, come potrebbero costoro candidare persone dell'altro sesso? Qualora si volesse garantire la proporzione di genere senza pregiudicare la formazione delle liste, appare invece logico comporre l'elenco con due sezioni di genere, votabili su schede disgiunte per esempio rosa e azzurra. Il numero minimo sarà quello complessivo, ma quello massimo sarà per il genere. La convenienza di proporre più candidati determinerà conseguentemente e senza imposizioni un bilanciamento naturale dei consensi.
- 5) Autorità giudicanti: l'intera fase elettorale è svolta da una moltitudine di Autorità. La prima fase di controllo a livello locale la svolgono i Segretari comunali e le Commissioni elettorali, mentre i Tribunali, il Ministero e l'Ufficio centrale svolgono il controllo delle regionali e delle politiche. Per quanto riguarda eventuali impugnazioni si deve procedere al TAR e al Consiglio di Stato fino alle elezioni regionali ed europee e – ma qui sorge il dubbio – alla Giunta delle elezioni del Parlamento per le elezioni politiche nazionali. Il processo elettorale può avvenire avanti la Magistratura ordinaria in caso di richieste danni e di contestazioni sulle competenze. E' evidente che si deve arrivare al Giudice elettorale unico, gratuito e senza l'obbligo del legale, per mettere il presentatore/candidato nella condizione di esperire un effettivo ricorso con giusta tempistica. E' accaduto che funzionari e

Giudici si dichiaravano incompetenti quando non lo erano, che dei ricorsi scomodi non venivano iscritti a ruolo, che presentazioni personali, consentite precisamente dalla legge, venivano rigettate.

- 6) Cambio del simbolo errato: il cambio del simbolo o della denominazione, qualora si prevedano depositi separati da quello delle liste, come avviene per le politiche, europee e regionali, pregiudica le firme già raccolte con precedente simbolo, costringendo ingiustamente a una nuova raccolta.

Come si può notare non occorre fare brogli nella cabina elettorale, quando questi si possono ben organizzare molto tempo prima all'insaputa della grande massa, la quale si presenta alla consultazione nella convinzione che tutto sia stato predisposto in onestà e chiarezza. I politici degli schieramenti tradizionali si vantano di essere stati scelti democraticamente, ma non precisano che questa loro "democrazia" lascia fuori dalla porta chi potrebbe potenzialmente contrastarli!

Si sottolinea che le prime richieste sono subito attuabili dal Governo e dal Ministero dell'interno:

- **Eliminazione totale delle clausole riportate nelle istruzioni elettorali inerenti agli illegali motivi di ricusazione ideologica sul simbolo riferiti alle errate interpretazioni della XII Disposizione transitoria della Costituzione, della Legge Scelba e delle Sentenze del Consiglio di Stato 1354/1355-2013** [il Giudice amministrativo è incompetente a porre estesi limiti politico/ideologici, in quanto materia legislativa. Uno specifico simbolo potrà essere ricusato solo se palesemente vietato dalla legge o dal Giudice competente], **delle leggi collegate, con impropri esempi e fattori di valutazione non previsti dal DPR 361/57, mai riportati nelle istruzioni fino al 2014, contrastanti gli Artt. 1, 3, 21, 25 c2, 48 e 49 della Costituzione e l'Art.3 del Protocollo addizionale CEDU.**

Inoltre, per un regolare svolgimento elettorale, particolarmente della fase preparatoria:

- Decreti di fissazione delle date delle elezioni ordinarie emanati 180 giorni prima della presentazione delle candidature e divieto di modifica delle norme elettorali dopo tale data.
- Possibilità di nomina di Ufficiali all'autentica giurati proposti della lista.
- Certificati elettorali emessi da un Ufficio centrale nazionale, in alternativa a quelli comunali.
- Eliminazione dell'incostituzionale percentuale di genere sulle candidature.
- Esenzione totale delle spese elettorali, anche sugli atti collegati. Franchigia postale.

Per migliorare il sistema elettorale italiano, affinché si adegui ai principi generali, si trasmettono le seguenti proposte nella speranza che diventino degli attuabili progetti di legge:

- Sistema elettorale proporzionale puro riportato in Costituzione, con schede di preferenze di genere singole e separate da quella del voto sul simbolo, senza blocchi sulle percentuali.
- Elezioni straordinarie non reiterabili e validità del mandato non superiore a due anni.
- Elezioni primarie periodiche alternative alla raccolta delle firme per le nuove formazioni.
- Accettazione delle candidature di persone fisiche indipendenti nella lista civica istituzionale.
- Liste di genere separate ma con eliminazione dell'obbligo della proporzione.
- Giudice elettorale unico, esclusivo competente sui controlli e sui ricorsi elettorali.

Considerare il presente reclamo anche come integrazione degli ultimi ricorsi indicati sulla pagina telematica della NSAB/elettorale, esperiti contro le ricusazioni sul deposito n°35 del contrassegno NSAB-MLNS per le elezioni politiche del 4/3/2018 e per le presentazioni elettorali di Miasino e Ameno del 2018, sui quali nulla risulta notificato in merito alle decisioni eventualmente prese.

Milano, li 1° luglio 2020 In coscienza e in fede, Direzione elettorale NSAB

Nuova pagina telematica ufficiale dal 1° luglio 2020: <https://nsab-mlns.org/elettorale>

Allegati citati: <https://nsab-mlns.org/elettorale#ricorsi> <https://nsab-mlns.org/elettorale#programmi>

Contatti, da usarsi anche per notifiche: [movimentonsab@gmail.com](mailto:movimentonsab@gmail.com) [sostituisce i precedenti]

Mittente:

Direzione elettorale NSAB-MLNS

p.so Sede elettorale locale,

via Conciliazione 13, 20022 Castano Primo MI

<https://nsab-mlns.org/elettorale>

[movimentonsab@gmail.com](mailto:movimentonsab@gmail.com)

**I presenti recapiti sostituiscono i precedenti forniti**

Le spedizioni postali sono in piego senza busta

Invio postale del reclamo/segnalazione/per conoscenza:

- Convenzione internazionale diritti civili 1965/66: 5IUP0013582198 5IUP0013582197
- Patto internazionale diritti politici 1966: 5IUP0013582196 5IUP0013582195
- OSCE - Comitato internazionale [controllo elettorale]: 5IUP0306381241 5IUP0013582192
- Corte di giustizia europea: 5IUP0013582194
- Giunta delle elezioni di Camera e Senato: 2IUP0303512618 2IUP0303512617
- Ministero dell'Interno – Ministro e Dir. Elettorale: RRR 153797007231 2IUP0303512616
- Presidenza della Repubblica Italiana: 2IUP0303512604
- Presidenti Corte Costituzionale 2IUP0303512603
- Corte Cassazione, Presidenza e Canc.(Sent.3232 CdS): 2IUP0303512605 2IUP033512606
- Consiglio d'Europa e CEDU (7181/18): 5IUP0013582200 5IUP0013582199
- Procura Repubblica RM: 2IUP0303512601
- Organi di stampa: 2IUP0303512602